



Ministero dell'Interno

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo
Al Presidente

Roma, data, protocollo

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

Ancona Bari Bologna Brescia Cagliari Caserta
Catania Crotone Firenze Foggia Lecce Milano Palermo
Padova Roma Salerno Siracusa Torino Trieste Verona

Ai Sigg. Presidenti in via esclusiva delle Sezioni delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

Bologna I Firenze I Genova II
Milano I Milano III Monza-Brianza
Roma I Roma III Roma IV

Ai Sigg. Presidenti in via non esclusiva delle Sezioni delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

Agrigento Bari Bergamo Bologna I
Campobasso Crotone Forlì Genova I Latina
Livorno Milano II Napoli I Novara Perugia
Torino I Torino II Trapani Treviso Udine Vicenza

e, p.c.: Al Gabinetto del Ministro

Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

= SEDE =

Caserma S. Marcello via S.S. Apostoli n. 16 - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdcci.interno.it



Ministero dell'Interno

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

Al Presidente

Oggetto: Lista dei Paesi di origine sicuri ex art. 2 bis d.lgs. 25/2008: applicazione delle procedure accelerate ai sensi degli artt. 28, 28 bis e 28 ter.

Si fa riferimento al decreto interministeriale n. 1202/606 del 4 ottobre 2019, di cui si acclude copia alla presente, con il quale è stata adottata la "Lista nazionale dei Paesi di origine sicuri".

Al riguardo, in considerazione dell'indicazione dei diversi termini previsti per la stessa fattispecie dall'articolato in oggetto, ed in particolare dall'art. 28 bis, questa Commissione ha posto ai competenti uffici ministeriali un quesito interpretativo urgente circa la corretta applicazione della tempistica della procedura accelerata da attuare nei confronti dei richiedenti provenienti dai Paesi compresi nella Lista.

In proposito l'Ufficio II - Studi e Legislazioni del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, sentito anche l'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari, con nota del 25 ottobre 2019 prot. 0012167, ha interpretato la questione sollevata da questa Commissione nel senso dell'applicazione del termine procedurale di 7 giorni per l'audizione a decorrere dalla formalizzazione della domanda oltre a 2 giorni per la decisione.

Rilevato infatti che, come evidenziato nel quesito da questo Ufficio, " *il comma 1 bis della citata disposizione prevede un termine di cinque giorni per l'adozione della decisione, mentre il comma 1 ter prevede un termine di 9 giorni (attraverso un rinvio al comma 1 che ne prevede 7 + 2), con conseguente possibilità di raddoppio prevista dall'art. 28 ter, c. 1, lett a, in relazione all'art. 28 bis comma 2, lett. a)*" il predetto Ufficio ha rappresentato che " *in attesa di un intervento risolutivo del legislatore, si ritiene preferibile l'applicazione del termine più ampio di 9 giorni (i.e. 7 + 2) previsto dall'art. 28 bis comma 1*".

Invero, tale soluzione interpretativa si colloca nel quadro di un'ottica più garantista nei riguardi del richiedente protezione internazionale.

Caserma S. Marcello via S.S. Apostoli n. 16 - 00187 Roma

Pec: commissione nazionale asilo@pecdici.interno.it



Ministero dell'Interno

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

Il Presidente

Resta fermo che nel caso in cui i Collegi in indirizzo non riscontrino i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, la domanda rientrante nella casistica in esame sarà rigettata per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 ter.

Si invitano le SS. LL. a dare immediata attuazione alla procedura accelerata applicando la tempistica sopra indicata nei confronti dei richiedenti asilo provenienti dai Paesi di Origine Sicuri.

Sandra Sarti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sandra Sarti', written over a horizontal line. The signature is highly stylized and cursive.

Circolare applicativa Paesi sicuri 28 ott 19 OK.doc

Caserma S. Marcello via S.S. Apostoli n. 16 - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdloi.interno.it

GAZZ UFF.txt

*** ATTO COMPLETO ***

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 4 ottobre 2019

Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (19A06239)

(GU n.235 del 7-10-2019)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e, in particolare, l'art. 2-bis, che prevede, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, l'adozione di un elenco dei Paesi di origine sicuri;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

Vista la nota n. 22723 del 3 aprile 2019 del Ministero dell'interno, con la quale sono state trasmesse le informazioni della Commissione nazionale per il diritto di asilo ai fini della compilazione dell'elenco di Paesi di origine sicuri;

Visto l'appunto n. 167189 del 1° ottobre 2019, con il quale sono stati trasmessi gli elementi forniti, ai fini delle valutazioni di cui all'art. 2-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008, dai competenti uffici geografici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativamente ai seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina;

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali concernenti i diritti inviolabili dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo richiedente protezione internazionale a prescindere del Paese di provenienza e di dare attuazione alla previsione di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008;

GAZZ UFF.txt
Decreta:

Art. 1

Paesi di origine sicuri

1. Ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina.

2. Nell'ambito dell'esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente e' valutata alla luce delle informazioni sul Paese di origine risultanti dall'istruttoria di cui in premessa.

Art. 2

Aggiornamento periodico

1. L'elenco di cui all'articolo 1 e' aggiornato periodicamente conformemente all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Art. 3

Notifica

1. L'elenco di cui all'art. 1 e' notificato alla Commissione europea. Sono, altresì, comunicate alla Commissione europea le modifiche apportate all'elenco di cui all'art. 1 a seguito dell'aggiornamento periodico di cui all'art. 2.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2019

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Di Maio

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro della giustizia
Bonafede